

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 dicembre 2013, n. 131

**Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003:**

- **di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 4 MW, costituito da n.2 aerogeneratori di potenza elettrica uninominale pari a 2 MW, sito nel Comune di Candela (FG), località "Piano D'Isca";**
- **di una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico alla Stazione Elettrica utente 30/150 kV;**
- **di una Stazione Elettrica utente 30/150 kV adiacente alla sezione 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel Comune di Deliceto (FG) autorizzata con Determina Dirigenziale del Servizio Industria n.1367 del 12.12.2008 e del relativo ampliamento autorizzato con Determina del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n.6 del 21.01.2011.**

**Società: Tozzi Renewable Energy S.p.A. con sede legale in Mezzano (RA), via Zuccherificio n. 25 - P. IVA e C.F. 02132890399.**

Il giorno 2 dicembre 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del

Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia»;

- la Regione con L.R. 25 del 25/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società **Daunia Wind S.r.l.**, avente sede legale in Foggia (FG), SS 16 Zona Industriale Incoronata, P. IVA e C.F. 02388580710, in data 30/11/2006, ai sensi della L.R. n.11/2001, richiedeva al competente Servizio Ecologia della Regione l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per la realizzazione del parco eolico in oggetto originariamente costituito da **n.9** aerogeneratori per una potenza complessiva pari a **18 MWe**;
- TERNA SpA, con nota prot. n.TE/P2006010693 del 5/09/2006, comunicava alla Società Daunia Wind Srl la soluzione di connessione alla RTN che prevedeva il collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380 kV da collegarsi in entra - esce sulla linea a 380 kV "Foggia-Candela"; in data 30/11/2006 la Società Daunia Wind Srl accettava la STMG proposta da Terna SpA;
- in data 21/11/2007, la Società Daunia Wind Srl comunicava a Terna S.p.A. il trasferimento ed il cambio di titolarità dell'iniziativa in favore della Società Tozzi Renewable Energy S.p.A. che ne acquisiva tutti i diritti;
- in data 7/12/2007, la Società **Tozzi Renewable Energy S.p.A.** comunicava al Settore Industria ed Energia di essere subentrata nella titolarità dell'iniziativa in oggetto alla Società Daunia Wind S.r.l.;
- il Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determinazione n.351 del 6 giugno 2008, escludeva dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale **n.3** aerogeneratori contraddistinti dal **n. 4, 6, 8** mentre assoggettava a VIA gli aerogeneratori **n. 1, 2, 3, 5,7**;
- la Società Tozzi Renewable Energy S.p.A., con nota del 14/01/2010 acquisita al prot. n. 946 del 22/01/2010, presentava il progetto definitivo adeguato alla D.D. n. 351 del 6/06/2008 del Servizio Ecologia della Regione Puglia e contestualmente richiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art.12 del D.Lgs. n.387/03;
- il Servizio Energia, con nota prot. n. 4782 del 29/03/2010, comunicava l'impossibilità di convocare la Conferenza di Servizi a causa dell'esaurimento del parametro di controllo del Comune di Candela e fino all'avvenuta approvazione del relativo PRIE, ai sensi dell'art.14 c.1 del R.R. n.16/2006;

- la Società Tozzi Renewable Energy SpA, in data 28 maggio 2010, proponeva ricorso presso il TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. n. 4782 del 29 marzo 2010, che lo accoglieva imponendo alla Regione Puglia, con Ordinanza n.500 dell'8 luglio 2010, di provvedere alla convocazione della Conferenza di Servizi;
- il Servizio Energia in ottemperanza all'Ordinanza del TAR Puglia n.500/2010, con nota prot. n.12256 del 6/08/2010, convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 6/09/2010, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- la Società Tozzi Renewable Energy SpA, con nota acquisita al prot. n.12979 del 6/09/2010, comunicava di aver completato l'invio della documentazione tecnico - progettuale relativa al parco eolico a tutte le Amministrazioni/Enti invitate a partecipare alla riunione della Conferenza di Servizi;
- il Servizio Energia, con nota prot. n.13589 del 20/09/2010, trasmetteva copia conforme del verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 6/09/2010 a tutti i soggetti invitati a partecipare.

Preso atto dei pareri espressi durante i lavori della Conferenza di Servizi di seguito riportati:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, prot. n.7875 del 26/07/2012, comunicava che "visto i pareri ambedue favorevoli resi della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia nota prot. 10371 del 3/8/2011 e della Soprintendenza Beni AA. PP. di Bari con nota prot. 10242 del 16/7/2012, ritiene di non avere limitatamente alle opere interferenti con il tratturello Cervaro - Candela Sant'Agata obiezioni da sollevare all'intervento a condizione che siano accolte ed osservate integralmente le seguenti specifiche prescrizioni:
  - l'interferenza del cavidotto con il tratturello Cervaro - Candela- Sant'Agata sia eseguito mediante trivellazione con tecnica "no-dig";
  - atteso che gli esiti delle attività di archeologia preventiva non definiscono il grado di rischio archeologico, è necessario che le operazioni di scavo e movimentazione terra siano eseguiti con l'assistenza di un archeologo in possesso di titoli formativi idonei e qualificati, verificati preliminarmente dalla Soprintendenza di settore.

Si fa osservare infine che la Soprintendenza per i Beni AA.PP. di Bari con la nota succitata, per quanto attiene alla materia paesaggistica, ha riferito quanto segue: lo stesso cavidotto interferisce in attraversamento con acque pubbliche riconducibili al Torrente Cervaro per quattro volte. Essendo detti attraversamenti previsti con il metodo di trivellazione orizzontale controllata T.O.C. aventi una profondità di almeno 2.00 mt al di sotto dell'alveo degli stessi corsi d'acqua, gli stessi non presentano incompatibilità con la tutela paesaggistica di competenza della Scrivente, in quanto opere a raso";

- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 6617 senza data, rilasciava, "ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto limitatamente a quelle parti che interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private.

Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrico sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc.

Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne.

Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata.

Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla TRE TOZZI RENEWABLE ENERGY S.p.A. in data 02/11/2009 e registrato a RAVENNA senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259";

- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, prot. n.413458 del 27/05/2011, comunicava che "in merito a tale istanza, acquisiti i pareri degli organi territoriali di Forza Armata, [...] questa Direzione Generale

esprime, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera in argomento, a condizione che la società si attenga alle direttive (allegate al foglio n. 146/394/4422 del 09.08.2000 di Stamadifesa) riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell'attività, sino allo smantellamento della struttura. Tenuto conto che la zona interessata ai lavori non risulta essere bonificata, il presente nulla osta è condizionato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica dell'area in questione da parte della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto. A tale riguardo, la società dovrà assumere immediati contatti con il competente 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli, cui la presente è diretta per conoscenza. Si richiama l'attenzione sull'obbligo, per il proprietario dell'opera, di dotare con immediatezza l'impianto della prescritta segnalazione; di comunicare formalmente almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) Aeroporto di Pratica di Mare 00040 Pomezia (Roma) le caratteristiche ed i dati tecnici dell'opera, necessari per la relativa rappresentazione sulle carte aeronautiche ed al quale rendere note, altresì, le eventuali avarie che dovessero verificarsi agli impianti di segnalazione”;

- Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque, prot. n.338 del 7/02/2011, comunicava che i terreni interessati dall'intervento non ricadono in alcuna delle aree per le quali il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. n. 230 del 20/10/2009, ha definito misure di salvaguardia. Ciò premesso, per quanto concerne specificatamente il PTA, nulla osta alla realizzazione dell'impianto”;
- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, prot. n.79802 dell'8/09/2010, rilevato che “per il sito destinato alle tre torri nonché ad alcune opere di connessione la Società proponente asserisce che: “.. ha ottenuto da tutti i proprietari dei terreni il consenso all'installazione delle torri. All'uopo è stato stipulato un contratto..””, comunicava che “il progetto relativo alle opere di connessione

possa essere approvato a condizione che” fossero rispettate prescrizioni sul piano particellare di esproprio e che, preventivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, fosse comunicato l'avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, ai sensi dell'art.16 del TU 327/01.

Si rileva che la Società Tozzi Renewable Energy SpA, contestualmente all'adeguamento della documentazione progettuale alla D.G.R. n.3029/10 avvenuto in data 2/05/2011, richiedeva la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto costituito da n.3 aerogeneratori (T4 - T6 - T8), non avendone conseguito la disponibilità dai proprietari. Successivamente la proponente, con nota acquisita al prot. n.11476 del 6/12/2012, riformulava richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento relativamente al progetto costituito da n.2 aerogeneratori (T4 - T6) e depositava il piano particellare di esproprio corredato da cartografia catastale dell'area interessata dal progetto. In data 30/08/2013, infine, la Società depositava sul portale telematico regionale la documentazione relativa alla dichiarazione di pubblica utilità dei lavori nonché all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio adeguata alla prescrizioni formulate dagli Enti durante i lavori della Conferenza di Servizi;

- Regione Puglia - Servizio Foreste, prot. n.21297 del 30/09/2010, comunicava che “l'intero progetto (parco eolico - cavidotto) è esente da vincolo idrogeologico. Restano fermi i dettami del R.R. n.10/2009. Sono inoltre in edificabili le aree per le quali sono stati utilizzati finanziamenti pubblici per scopi forestali e art.54 RDL 3267/1923”;
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Estrattive, prot. n.8133 dell'8/10/2010, esprimeva, “ai soli fini minerari, nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è in ogni caso tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli delle cave, tale da garantire la stabilità delle scarpate e comunque mai inferiore ai venti metri previsti dal D.P.R. 9 Aprile 1959 n.128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave”;

- Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio - Ufficio Parco Tratturi, prot. 10918 del 21/07/2011, esprimeva “parere favorevole all’attraversamento del cavidotto che ricade sul regio traturello “Cervaro - Candela - Sant’Agata” in agro di Ascoli Satriano. Si fa presente, comunque, che si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto L.vo 387/2003 comprensiva dell’Autorizzazione Paesaggistica, del rispetto dei vincoli imposti dal PUTT regionale relativa ai Regi Tratturi. Si precisa che l’inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l’attraversamento”;
- Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, prot. 14286 del 17/11/2010, comunicava che “da quanto è risultato da un primo esame della documentazione pervenuta allo scrivente Ufficio, la zona di intervento in oggetto non ricade all’interno di aree individuate nell’ambito della rete Natura 2000 o di Aree protette”;
- Regione Puglia - Area Politiche Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n.46811 del 13/06/2011, rilasciava “parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell’impianto:
  - tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti da materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri eoliche o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistenti nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e di cabine è consentita la realizzazione di un’area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
  - nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazione del suolo;
  - terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario del suolo;
  - nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all’interno di terreni agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest’ultimo non deve essere compattato;
  - se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono spostare acquisendo l’autorizzazione dall’Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge prima di realizzare le opere;
  - divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica”;
- Regione Puglia - Servizio LL.PP. - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, prot. n.2868 del 13/01/2012, rilevava che “i tre generatori previsti sono allineati secondo l’asse cardinale Nord - Nord\_Est, quasi parallelo al corso d’acqua pubblica “Vallone Melascina” o San Gennaro, iscritto nell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia al nr. 16 ed esternamente alla fascia di protezione del torrente. Il cavidotto per la connessione alla stazione TERNA di Deliceto è previsto interrato, con percorrenza della sede stradale delle varie viabilità presenti sul territorio attraversato, fra cui la strada comunale extraurbana “Giardino - Ascoli Satriano” che in un punto si sviluppa praticamente a ridosso della sponda a ripa del torrente Carapelle. Lo stesso cavidotto nel suo svolgersi, interferisce con attraversamenti vari corsi d’acqua ed impluvi, fra cui i corsi d’acqua pubblica “Vallone Melascina” o San Gennaro in doppio attraversamento, il torrente “Carapelle”, il Canale “Fosso Viticone” o Marana di Pozzo Salito. Fra i corsi minori attraversati, è stato rilevato la doppia interferenza con il corso d’acqua “Fosso Parrozzo”. Tutti gli attraversamenti sono previsti con il passaggio in subalveo con l’uso della sonda teleguidata. Per evitare che la condotta elettrica nel primo attraversamento del torrente San Gennaro si sviluppi, come previsto in parte con scavo longitudinale all’asse del torrente e solo nella sezione di magra con scavo subalveo come prima descritto, si prescrive che lo scavo con la T.O.C, inizi dalla risvolta a sinistra della pista che attraversa il torrente San Gennaro e diagonalmente attraversi l’alveo ed emerga in asse con la stradina come già previsto nel tracciato. Per gli aspetti della sicurezza passiva in attraversamento dei corsi d’acqua si dispone che nei punti di emersione sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere

apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha la validità. A tutela del corso d'acqua pubblica torrente Carapelle, il percorso del cavidotto in prossimità delle particelle 103 e 213 dovrà mantenere la distanza minima dal ciglio della sponda di mt 10 tale da rispettare il disposto dell'art. 96 del R.D. 25.11.1904 nr. 523.

Con l'osservanza delle richiamate prescrizioni l'Ufficio esprime parere favorevole all'approvazione.”;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n.11751 del 6/09/2010, riteneva, “per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto, come da elaborati progettuali, sono compatibili con le previsioni del PAI approvato, con le seguenti prescrizioni:
  - la quota di posa del cavidotto per l'attraversamento del T. Carapelle sia valutata sulla base di uno studio relativo alla capacità erosiva della piena bicentenaria, includendo un franco di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detto studio; inoltre i pozzetti di ispezione siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica così come definita nell'art. 36 delle NTA del PAI;
  - i restanti attraversamenti del reticolo idrografico siano realizzati ripristinando la sezione idraulica antecedente l'intervento e ad una profondità rispetto al fondo dell'alveo che sia valutata sulla base di uno studio relativo alla capacità erosiva della piena bicentenaria, includendo un franco di almeno 1 m rispetto alla nuova quota di fondo alveo ricavata da detto studio; inoltre per il riempimento delle trincee vengano utilizzati materiali di granulometria idonea a resistere alla capacità erosiva della piena bicentenaria;
  - nelle aree tutelate ai sensi dei predetti artt. 6 e 10 il riempimento della trincea per la posa del cavidotto venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria;
  - per la realizzazione della sottostazione di trasformazione siano effettuate le opportune verifiche relative alla stabilità dal versante in condizioni ante operam e post operam;

- le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- durante le fasi di cantiere e durante l'esercizio delle opere si eviti ogni infiltrazione, ristagno o scorrimento d'acqua all'interno degli scavi;
- per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dai vincoli del PAI.;
- siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste”;
- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n.27037 del 26/05/2011, rilasciava “per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione di quanto in oggetto esclusivamente a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;
  - nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operanti al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori prossimi agli aerogeneratori nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e notturno e nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento;
  - il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il “Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati). Eventuali trasformatori in olio siano privi di PCB - PCT”;
- Provincia di Foggia - Servizio Assetto del Territorio, prot. n.61831 del 4/10/2011, trasmetteva il

“Parere ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ex art 5.01 del PUTT e art 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.” che così concludeva “fatte salve le specifiche competenze dell’Amministrazione dei Beni Culturali, si ritiene di poter esprimere il seguente parere: si esprime parere favorevole per l’installazione delle torri n.4 e n.6, mentre non si ritiene di dover autorizzare l’installazione della torre n.8 poiché collocata in una parte esigua di territorio tra due buffer, tanto da potersi e doversi considerare integrata nei buffer stessi”.

Si rileva che la Società proponente forniva alla Provincia di Foggia le proprie osservazioni in merito alla non autorizzabilità della torre n.8, non essendo l’area in questione sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico; il Settore Assetto del Territorio provinciale, con nota prot. n.7542 del 31/01/2012, ribadiva quanto già espresso nella predetta nota prot n. 61831 del 4/10/2011, evidenziando che l’area interessata dall’aerogeneratore n.8 è delimitata “dalla compresenza e dalla contiguità di due aree annesse, l’una riferita al Torrente Carapelle e l’altra al torrente San Gennaro, superficie entro la quale l’effetto cumulativo delle esigenze di tutela non può essere delimitato e definito con la sola logica del buffer”;

- Consorzio di Bonifica per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 17147 senza data, comunicava che per quanto riguarda “le modalità tecniche di esecuzione degli attraversamenti dell’elettrodotto elettrico di connessione dell’impianto eolico alla rete elettrica nazionale degli alvei dei corsi d’acqua intercettati lungo il tracciato e precisamente: Torrente San Gennaro (n°2 attraversamenti), Fosso Parrozzo (n°2 attraversamenti), Torrente Carapelle e Fosso Viticone. Dalla documentazione trasmessa (Tav. UNICA: Sezioni plano altimetriche dei corsi d’acqua interessati dagli attraversamenti dei cavi MT) si evince che tutti gli attraversamenti saranno realizzati con perforazione teleguidata. Il franco netto tra tubo di protezione del cavidotto e profilo dell’alveo è stato previsto pari a mt. 2.00; è previsto che la presenza del cavidotto venga segnalata con appositi cartelli su palina, di altezza fuori terra pari a mt. 2.00, posizionati a mt. 10.00 dal limite della proprietà demaniale. A riguardo si prescrive che la predetta distanza di mt. 10.00 sia contemporaneamente

ottemperata anche rispetto ai cigli degli alvei attuali e che venga adottata non solo per il posizionamento delle paline ma anche per il punto di immersione e per quello di emersione della perforazione controllata. Con il rispetto della precedente prescrizione si ritiene che le opere in progetto non creino ostacoli e/o inibizioni all’attività di manutenzione degli alvei espletata da questo Ente che pertanto esprime parere favorevole alla esecuzione dei lavori”.

- Comune di Candela - Ufficio Tecnico, con modulo parere del 6/09/2010, attestava che “parte del cavidotto e le WTG 06 - WTG 08 ricadono in ambito esteso “C” del PUTT/P e suo adeguamento del P. di F. vigente adottato con Delibera di C.C. n.16 del 13/04/2010 - Ambito Distinto sistema geomorfologico” e rilasciava parere favorevole a condizione che ci fosse “l’osservanza degli indirizzi di cui alle Delibere di C.C. n.13/2005 e n.3/2000”.

Si rileva che il Comune di Candela, alla luce della planimetria aggiornata del layout sulla base della vincolistica esistente del PUTT/P acquisita dalla proponente in data 11/10/2010, con nota prot. n. 10125/12000 del 16/11/2010, comunicava che “Vista la planimetria trasmessa con la nota suddetta, che si allega alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale del presente, dalla quale si evince che le WTG06 e WTG08 risultano posizionate all’esterno dell’ambito “C” del PUTT, si attesta la conformità del parco eolico in oggetto, all’adeguamento della Pianificazione Urbanistica Generale al PUTT - Paesaggio e Beni Ambientali della Regione Puglia - adottato dal Consiglio Comunale con Deliberai n. 16 del 13/04/10;

- Comune di Deliceto - Ufficio Tecnico e Ambiente, prot. n.5146 del 17/06/2011, comunicava che “Dato atto, pertanto, che il progetto in argomento prevede, tra l’altro, i lavori di realizzazione scavo longitudinale parallelamente, e su terreni agricoli privati, al tratto di strada comunale denominata “Vecchia Deliceto - Ascoli Satriano” per il posizionamento del cavidotto di vettoriamento dell’energia dall’impianto eolico alla sottostazione TERNA. Accertato che, la zona interessata dalle opere nel territorio di Deliceto, ricade in zona agricola E1 del vigente strumento urbanistico, e che le opere da realizzarsi sono compatibili con lo strumento urbanistico vigente.

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime, per quanto di competenza di questo Ufficio, il proprio benessere al rilascio del parere favorevole, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui all'oggetto”;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n.39297 del 31/08/2010, rappresentava che “per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto e delle relative opere connesse indicati in argomento. Si ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l'esigenza che la Società provveda all'installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota”;
- Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 19972 del 22/11/2010, concedeva “il nulla osta, evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati (ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08) e rappresentando che esso è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di NAPOLI”;
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 64066 del 1/12/2010, rilasciava il nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza dello scrivente, alla realizzazione di quanto in oggetto. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n.146/394/4422 del 9/08/2012. La documentazione tecnica trasmessa allo scrivente dovrà essere altresì inviata al C.I.G.A.”;
- ENAC - Ente nazionale per l'Aviazione Civile, prot. n.4413 del 14/01/2011, rappresentava che:
  - “l'Enav ha comunicato, con foglio prot. AOP/PSA/SC10084/289601 del 11.11.2010 scheda ostacolo n° 10084 (non allegata) che la

realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;

- l'A.M.I. CIGA ha comunicato con nota prot. M\_DACIGA720/6438/T.11.11 del 13.09.2010 che la costruzione delle infrastrutture prospettata nella documentazione pervenuta non crea alcuna interferenza con le procedure strumentali di volo, attualmente in vigore sotto la specifica competenza dell'aeronautica militare. Ha evidenziato inoltre che:
  - da parte della stessa A.M.I. sarà espresso parere negativo ad ogni qualsivoglia eventuale futura richiesta da parte della Ditta in parola di istituire una zona vietata al sorvolo degli aeromobili a protezione dell'impianto in oggetto, in quanto tale divieto comporterebbe una forte penalizzazione dell'operatività civile e militare;
  - l'A.M.I. non risponderà di eventuali danni all'impianto eolico in argomento riconducibili alle operazioni di volo da parte degli aeromobili civili e/o militari acquisito il foglio AOP/PSA/SC10628/125854 del 11/05/2011 con cui ENAV ha reso noto che l'impianto non comporta implicazioni per quanto di propria competenza, rilascia parere favorevole a condizione che l'impianto sia munito di adeguata segnaletica avente le seguenti caratteristiche:
    - segnaletica diurna** le pale del rotore dell'aerogeneratore dovranno essere verniciate con n. 3 bande alternate “rosso - bianco - rosso di 6 m ciascuna di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse. La manutenzione sarà a cura e spese del proprietario del bene;
    - segnalazione notturna**, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa.

La Società potrà proporre una soluzione alternativa, purchè parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di Bari - Brindisi, all'ENAV e all'Aeronautica Militare C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per l'attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio. Contestualmente a detta comunicazione dovranno pervenire i dati definitivi del progetto ed in particolare:

- 1) Coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS -84 di ciascun aerogeneratore;
- 2) Altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);
- 3) Quota s.l.m. al top degli aerogeneratori (altezza massima + quota terreno);
- 4) Eventuale segnaletica ICAO (diurna e/o notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC;

Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte degli aerogeneratori contenendo anche l'impatto ambientale, potrà presentare apposito studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico corredato con le predette prescrizioni;

- ASL FG - Dipartimento di prevenzione, prot. n. 270/IP del 2/08/2011, in relazione alla richiesta del parere sanitario della TRE S.p.A. unitamente al parere riguardante l'installazione di n° 3 aerogeneratori della potenza unitaria di 2 MW per complessivi 6 MW da ubicarsi nel Comune di Candela in Località "Piano D'Isca" prescriveva quanto segue:
  - "prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica, nella progettazione dovranno essere rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 m. come da regolamento vigente, e che nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni

costantemente abitate, e che il livello sonoro prodotto dal generatore di elettricità risulti inferiore di 60 dB come previsto dal DPCM 01/03/1991 e sue modifiche ed integrazioni;

- gli elettrodi dovranno essere interrati ad una profondità minima di 1 ml (un metro) e dovrà essere segnalato il tracciato della linea interrata, con idonee segnalazioni di pericolo;
- eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento all'ENEL dell'elettricità prodotta, dovranno essere eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- rispettare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM 381/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stanziamento ed il passaggio nelle vicinanze degli aerogeneratori di persone ed animali;
- lo smaltimento degli oli usati e delle batterie dovrà avvenire tramite ditta autorizzata D.L. 22/1997 e sue integrazioni;
- la realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (Delibera G.R. N. 131 del 02/03/2004)";
- Acquedotto Pugliese SpA, prot. n.106260 del 27/08/2010, comunicava che "non sono presenti opere di proprietà di questa Società nelle aree interessate dalla costruzione dell'impianto eolico e delle opere annesse";
- TERNA SpA, prot. n. TRISPA/P20120000546 del 20/04/2012, con riferimento agli elaborati di progetto delle opere RTN di connessione dell'impianto in oggetto in antenna sulla sezione a 150 kV della futura stazione RTN 380/150 kV da collegare in entra - esce sulla linea RTN a 380 kV "Candela - Foggia", comunicava "che la documentazione progettuale, per quanto è possibile rilevare dagli elaborati in ns. possesso, è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, fatte salve eventuali future modifiche in sede di progettazione esecutiva e fermo restando che la cor-

retta progettazione e realizzazione delle opere di utente rimangono nella Vs. esclusiva responsabilità. Vi informiamo inoltre che:

- al fine di razionalizzare l'utilizzo della rete, sarà necessario condividere lo stallo con altri utenti della RTN, in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare;
- che non possiamo garantirvi circa le possibili interferenze con altre opere in aree esterne alla stazione RTN non sotto il ns. controllo, la cui risoluzione sarà di Vs. competenza.

Vi segnaliamo inoltre che il Vs. trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e che relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs. stallo utente nonché ai telesegnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà Vs. cura prendere accordi con l'unità Terna Dispacciamento (AES) di Napoli, anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio.

Vi informiamo infine, che in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'acquisizione dei titoli di proprietà delle aree su cui ricadono i nuovi impianti RTN, sarà Vs. cura, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione”.

Rilevato che:

- la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344 del 26/11/2010 abrogava il R.R. n.16/2006;
- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- la Società Tozzi Renewable Energy S.p.A., in data 2/05/2011, presentava istanza telematica di Autorizzazione Unica secondo la disciplina introdotta dalla D.G.R. n.3029/2010, applicabile nella fattispecie in quanto procedimento in corso alla data del 1° gennaio 2011 (art. 7.3) e per il quale non erano, alla medesima data, intervenuti i pareri

ambientali prescritti (combinato disposto degli art. 7.1 e 7.2);

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, effettuata la pertinente fase istruttoria telematica, con nota prot. n.AOO\_159/22/03/2012/0002653U, inoltrava alla Società proponente un preavviso di improcedibilità dell'istanza ed invito al completamento della documentazione risultata carente, ai sensi della D.G.R. n.3029/2010, a cui veniva dato riscontro con nota pec del 20/04/2012;
- il Servizio Energia, con nota prot. n.5231 del 30/05/2012, inoltrava un sollecito alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'espressione del parere di competenza in merito al progetto dell'impianto eolico;
- la Società Tozzi Renewable Energy S.p.A., con nota acquisita al prot. n.10247 del 30/10/2012, presentava una proposta per la riduzione del layout da n.3 a n.2 aerogeneratori (T4 - T6), in conformità al parere espresso dal Servizio Assetto del Territorio della Provincia di Foggia con nota prot. n.61831 del 4/10/2011, oggetto di impugnativa da parte della Società e successivamente confermato con nota prot. n.7542 del 31/01/2012, in virtù della delega al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche attribuita con DGR n.2766 del 14/12/2010; nella medesima nota la Società proponente richiedeva la conclusione del procedimento ed il conseguente rilascio dell'Autorizzazione Unica per l'impianto eolico costituito da **n.2** aerogeneratori, fatto salvo l'esito del contenzioso relativo alla torre n.8 escluso dall'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Provincia di Foggia;
- il Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determina n.259 del 9/11/2012 accoglieva l'istanza di proroga del provvedimento di esclusione dalle procedure di VIA emanato con D.D. n.351/2008 per il periodo di tre anni decorrenti dalla scadenza della sua efficacia;
- la Società Tozzi Renewable Energy S.p.A., con nota acquisita al prot. n.11476 del 6/12/2012, inoltrava richiesta per l'attivazione della procedura finalizzata alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei lavori nonché all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dall'intervento, secondo quanto previsto dal punto 2.2 lett. k) della D.G.R. n.3029/2010;
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.11579 dell'11/12/2012, comunicava ai Comuni

- di Candela, Ascoli Satriano e Deliceto, l'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e s.m.i., per il quale non pervenivano osservazioni così come attestato da tutte le Amministrazioni comunali rispettivamente con note prott. n.2338 del 12/03/2013, n.2403 del 4/03/2013 e n.2571 del 1/03/2013;
- la Società Tozzi Renewable Energy S.p.A., con nota acquisita al prot. n.2260 del 15/03/2013, trasmetteva copia delle pubblicazioni della "Comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" effettuate su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno locale nonché le attestazioni dei comuni interessati comprovante l'avvenuta affissione ai rispettivi albi pretori e richiedeva, in caso di mancanza di osservazioni da parte delle ditte proprietarie, la conclusione del procedimento;
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.4196 del 21/05/2013, comunicava alla Società ed agli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento autorizzativo la conclusione positiva del procedimento ai sensi della D.G.R. n.3029/2010;
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.4511 del 29/05/2013, convocava la Società Tozzi Renewable Energy SpA in data 5/06/2013 per la sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo, ai sensi del punto 4.1 della DGR n.3029/2010;
  - la Società proponente, con nota acquisita al prot. n.4871 del 6/06/2013, comunicava l'impossibilità ad essere presente in data 5/06/2013 per la sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo e richiedeva di stabilirne un'altra a partire dal 26/06/2013;
  - l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n.5184 del 18/06/2013, fissava per il giorno 2/07/2013 la sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo;
  - in data 2/07/2013 la Società depositava:
    - n. 3 copie del progetto definitivo corredato da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il Legale Rappresentante della Società Tozzi Renewable Energy SpA si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento autorizzativo;
    - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il Legale Rappresentante della Società Tozzi Renewable Energy SpA attesta il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per la realizzazione ed esercizio dell'attività previsti dall'art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
    - documentazione antimafia ai sensi dell'art.67 del D.Lgs. n.159 del 6/09/2011 e visura camerale storica della Società rilasciata dalla CCIAA di Ravenna;
    - asseverazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti/Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo;
    - una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 per mezzo della quale il progettista attesta la localizzazione dell'impianto eolico in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, prevista dalla vigente strumentazione urbanistica;
    - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per mezzo della quale il Legale Rappresentante della Società Tozzi Renewable Energy SpA si impegna a trasmettere il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica, nonché il Piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
    - attestazione del versamento previsto al punto 3.2.5 della D.G.R. n.35/2007 relativo agli oneri per il monitoraggio;
  - l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti della Regione Puglia, con nota prot. n.2808 del 10/07/2013, trasmetteva l'Atto Unilaterale d'Obbligo repertoriato al n.14416 in data 4/07/2013;
  - la Regione Puglia con Delibera di Giunta n.1435 del 2/08/2013, pubblicata sul BURP n.108 del 6/08/2013, ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale che, ai sensi dell'art. 105 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano, non consente sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 del D.Lgs. 42/2004 interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste dal Piano, né inter-

venti in contrasto con le specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione previste per gli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1 delle NTA;

- il Servizio Energia, con nota prot. n.7702 del 30/09/2013, richiedeva al Settore Assetto del Territorio della Provincia di Foggia di verificare se il parere già espresso con nota prot. n.7542 del 31/01/2013 fosse conforme al nuovo Piano Paesaggistico adottato;
- la Regione Puglia con Delibera di Giunta n.2022 del 29/10/2013 approvava le "Modifiche al titolo VIII delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia adottato il 2/08/2013 con D.G.R. n.1435 - Modifica e correzione di errori materiali nel testo delle N.T.A. e delle Linee Guida di cui all'elaborato 4.4.1";
- il Titolo VIII "Norme di salvaguardia, transitorie e finali" della D.G.R. n.2022/13 all'art.106 "Disposizioni transitorie" comma 2 stabilisce che "Per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P nonché per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta";
- la Società Tozzi Renewable Energy SpA, alla luce della DGR n.1435/13, con nota acquisita al prot. n.9225 del 22/11/2013, rilevava che il parere emesso dal Settore Assetto del Territorio della Provincia di Foggia ai fini dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT/P e art. 146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. rientrava nella fattispecie di cui all'art.106 c.2 della D.G.R. n.2022/13, pertanto invitava il Servizio Energia al rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica.

Considerato che:

- la Società Tozzi Renewable Energy SpA S.r.l provvedeva in data 2/05/2011 al transito dell'intero progetto sul portale telematico pertanto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n.3029/2010 relativamente alla procedura telematica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art.12 del D.Lgs. n.387/03 e s.m.i.;
- risultano trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs.

n.387/03 per la conclusione del procedimento e che l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*";

- alla luce dei pareri espressi dagli Enti/Amministrazioni coinvolti nei lavori della Conferenza di Servizi, con nota prot. n.4196 del 21/05/2013, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo comunicava agli Enti la conclusione positiva della Conferenza di Servizi;
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte **eolica** costituito da **n.2 aerogeneratori** di potenza elettrica pari a **4 MW** ubicato nel Comune di **Deliceto** (FG) in località "Piano D'Isca" ubicati secondo le coordinate riportate in tabella:

Aerogeneratore N.	COORDINATE	
	Sistema di riferimento Gauss-Boaga fuso Est	
	X	Y

<b>1</b>	2562278	4556827
----------	---------	---------

<b>2</b>	2562302	4557227
----------	---------	---------

e delle opere connesse costituite da:

- una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico alla Stazione Elettrica utente 30/150 kV;

- una Stazione Elettrica utente 30/150 kV adiacente alla sezione 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel Comune di Deliceto (FG), autorizzata con Determina Dirigenziale del Servizio Industria n.1367 del 12.12.2008 e del relativo ampliamento autorizzato con Determina del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n.6 del 21.01.2011.

La Società ha depositato n. 3 copie del progetto definitivo che fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 131 del 2 dicembre 2013 a firma del funzionario istruttore Ing. Andrea Sabato agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Tozzi Renewable Energy S.p.A. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012 nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14/11/1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30/11/2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23/01/2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/1998 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/02/1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 02/07/2013 dalla Società Tozzi Renewable Energy SpA nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Deliceto (FG);

#### *DETERMINA*

##### **Art. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

##### **Art. 2)**

Ai sensi del comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determina-

zione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società **Tozzi Renewable Energy SpA**, con sede legale in Mezzano (RA), via Zuccherificio n.25 - P.IVA e C.F. 02132890399, dell'Autorizzazione Unica di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n.35 del 23/01/2007, della D.G.R. n.3029 del 30/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte **eolica** costituito da **n.2 aerogeneratori** di potenza elettrica pari a **4 MW** ubicato nel Comune di **Deliceto** (FG) in località "Piano D'Isca" ubicati secondo le coordinate riportate in tabella:

Aerogeneratore N.	COORDINATE Sistema di riferimento Gauss-Boaga fuso Est	
	X	Y
<b>1</b>	2562278	4556827
<b>2</b>	2562302	4557227

e delle opere connesse costituite da:

- una linea elettrica interrata MT per il collegamento interno del parco eolico alla Stazione Elettrica utente 30/150 kV;
- una Stazione Elettrica utente 30/150 kV adiacente alla sezione 150 kV della Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel Comune di Deliceto (FG), autorizzata con Determina Dirigenziale del Servizio Industria n.1367 del 12/12/2008 e del relativo ampliamento autorizzato con Determina del Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo n.6 del 21.01.2011.

#### Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 ed ai sensi dell'art. 14-ter comma 6-bis della Legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,

nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, ai lavori della Conferenza di Servizi.

#### Art. 4)

La Società Tozzi Renewable Energy SpA nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati*".

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società Distributrice dell'energia elettrica.

#### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art.12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 che attestano

l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con D.G.R. n.3029/2010 ed aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima Delibera Regionale.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei **180 giorni** sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su auto-

rizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito;
- la Società si impegna, inoltre, a procedere al deposito del progetto definitivo dell'impianto vidimato dall'Ufficio Energia e Reti energetiche su portale telematico.

#### Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i predetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo tecnico - amministrativo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5/10/2010 n.207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto Unilaterale d'Obbligo.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

**Art. 8bis)**

La presente Determinazione è sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di acquisizione di comunicazione antimafia interdittiva di cui all'art. 84, comma 2 del D.Lgs. n.159/2011, l'Ufficio provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

**Art. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. n.207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

**Art. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a depositare il progetto definitivo riportante i timbri e la vidimazione dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche sul portale telematico della Regione Puglia denominato "Sistema Puglia" entro i 30 gg successivi alla data di notifica della presente Determinazione;

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione:
  - tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
  - il R.D. n. 1775/1933, il D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 ed il D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003;
  - la Circolare dello Stato Maggiore della Difesa allegata al foglio n.146/394/4422 del 9/08/2000;
  - il D.P.R. n.327/2001 e s.m.i.;
  - il R.D.L. n.3267/1923 art.54 ed il R.R. n.10/2009;
  - il R.D. n.523/1904 art.96;
  - il D.Lgs. n.95 del 27/01/1992;
  - il D.P.C.M. 23/04/1994;
  - le prescrizioni imposte dagli Enti partecipanti alla conferenza di servizi e riportate nelle premesse della presente Determinazione Dirigenziale

della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato nonché dell'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16 comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'esplicito impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

#### Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 30 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Giuseppe Rubino

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 2 dicembre 2013, n. 132

**Proroga dei termini di inizio lavori della Determinazione Dirigenziale n. 28 del 17 maggio 2013 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Manfredonia (FG), ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società LUCKY WIND 4 S.r.l., con sede legale S.S. 16 Km. 681+420 - 71122 Foggia.**

Il giorno 2 dicembre 2013, in Bari, nella sede del Servizio

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi